

Due brevi premesse, prima di affrontare la tematica su cui mi è stato chiesto di intervenire. Le giurisdizioni specializzate non sono ben viste, di questi tempi. Credo, tuttavia, che la specializzazione della giurisdizione minorile sia insopprimibile per molteplici ragioni, fra le quali la più evidente è la seguente. Il superiore interesse del minore, che rappresenta la comune regola di giudizio in tutti i processi minorili e in molti processi familiari, è canone giuridico solo perché codificato dal diritto, ma i suoi elementi costitutivi appartengono a mondi diversi dal diritto e non sono conoscibili con gli ordinari arnesi della cassetta del giudice.

Seconda premessa. La magistratura minorile deve moltissimo alla componente onoraria, perché è stato grazie ad essa che ha potuto sensibilizzarsi alla questione minorile e ai linguaggi che la descrivono e la interpretano, ha potuto “vederla” con il supporto degli occhi dei componenti privati, ha parzialmente supplito al deficit formativo specifico, per cui si sta facendo qualcosa, ma non abbastanza

**Vengo alla domanda: quale futuro per la magistratura onoraria?** Per quanto riguarda la componente onoraria dei tribunali minorili, la risposta del Governo alla domanda è: nessun futuro per la giustizia civile e un futuro dimezzato per la giustizia penale. Tante cose si potrebbero dire, ma devo per forza concentrarmi su quelle, secondo me, più importanti.

La prima consiste in una informazione, che apre ad un discreto ottimismo sul futuro della magistratura onoraria nei giudizi minorili e familiari. Infatti, dopo che il CSM aveva espresso un giudizio nettamente critico sulla parziale soppressione della componente onoraria e dopo un’anticipazione, per così dire, confidenziale comunicata dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera in occasione del Convegno annuale dell’AIMMF (Salerno, novembre 2002), è venuto, pochi giorni or sono, il parere della Commissione bicamerale per l’infanzia (17/12/02), che, tra le molteplici osservazioni critiche ai disegni di legge governativi, ha affermato che è necessario mantenere la componente onoraria sia in materia civile sia in quella penale, anche se dimezzata nel numero. La Relazione tecnica allegata alla delibera della Commissione mette bene in risalto che la particolare natura della specializzazione richiesta ai giudici per i minori e per la famiglia impone non solo autonomia organizzativa, ma anche integrazione di competenze extragiuridiche all’interno dell’organo chiamato a decidere.

La seconda considerazione riguarda il fondamento e le motivazioni della proposta governativa. Per descriverli uso le parole della suddetta Relazione tecnica: “si ha la sensazione che i disegni di legge governativi abbiano raccolto l’istintivo atteggiamento della gente verso un sistema che in nome del superiore interesse del minore consente alle istituzioni di incidere anche in modo significativo nel tessuto familiare”. Aggiungo che istintivo non è soltanto l’atteggiamento della gente, ma lo è stato anche il “gesto” del Governo: reazione immediata ad una vicenda giudiziaria minorile, attuata senza confronto, senza approfondimento, senza verifica.

In particolare, sembra essere stato condiviso dal Governo lo spirito che aveva animato, nel corso della precedente legislatura, la proposta di legge dell’avvocato senatore Cortelloni, il quale aveva delineato l’ipotesi abolizionista, raccogliendo, peraltro, consenso nella classe forense (si vedano le posizioni dell’AIAF) che da tempo manifesta disagio e fastidio (taluno ha detto: senso di umiliazione) nei confronti dei giudici onorari, soprattutto se investiti di funzioni istruttorie nei procedimenti civili.

Disagio che è comprensibile solo per un aspetto, e cade qui la mia terza considerazione. Se, come credo, la componente onoraria sopravvivrà anche nei giudizi civili e tanto più se si tratterà di sopravvivenza dimezzata, dovranno cambiare delle cose. E mi conforta che il cambiamento da me auspicato coincida con quello descritto da Gianfranco Gilardi per le altre magistrature onorarie, là dove, citando Viazzi, sottolinea la “situazione di pesante minorità e subalternità rispetto ai dirigenti” e aggiunge che andrebbero rimodellate le circolari consiliari in modo da rendere più precisi i compiti da affidare ai magistrati onorari, senza escludere –ed anzi io li ritengo indispensabili- interventi legislativi che specifichino in positivo e in modo tassativi e inderogabile le funzioni giurisdizionali che possono essere a loro devolute.

Nonostante la pregevole circolare del CSM (1998) abbia cercato di ridurre la gestione eccessivamente discrezionale da parte dei dirigenti degli uffici delle deleghe istruttorie ai giudici onorari e di ridurre altresì la discrezionalità relativa alle fasi di conferma e riconferma nell’incarico di giudice onorario, restano ancora ampi i margini di tale discrezionalità nella “gestione” della componente onoraria. Il che va inevitabilmente ad incidere sulla sua autonomia e indipendenza. Anche se si trattasse di un’incisione molto lieve, sappiamo benissimo che è sufficiente ad inquinare l’autonomia e l’indipendenza, che devono presiedere all’azione del giudice tanto togato, quanto onorario.

Direi, se si potesse dire: a maggior ragione, per il giudice onorario. Se, infatti, il valore della sua partecipazione al giudizio è dato dall'apporto di punti di vista estranei all'ottica del giurista, occorre che il giudice onorario abbia piena libertà di esprimerli. Essi hanno valore proprio perché diversi, nel senso letterale della parola. E dovranno avere maggiore garanzia di poter emergere –garanzia che proviene dall'assicurazione piena dell'autonomia e indipendenza- se verrà dimezzata la partecipazione della componente onoraria alla decisione.

La mia opinione è, dunque, nel senso che è indispensabile una legge che non solo predetermini in modo puntuale l'eventuale esercizio delle funzioni di istruzione del processo da parte del giudice onorario, ma che lo sottragga anche in modo assoluto a dispositivi, mai del tutto automatici, di conferma o disconferma. E per ottenere questo non c'è che un modo: l'incarico non può essere assegnato che una tantum, per 4, 5, 6 anni, ma poi basta.

Gian Cristoforo Turri